

AVVISO PUBBLICO PER LA SEZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI
RISERVATA AI PROVIDERS

L'Ordine Nazionale dei Biologi ("ONB") intende individuare requisiti specifici per l'iscrizione dei Providers erogatori di ECM (Educazione Continua in Medicina), cui affidare la certificazione di eventi formativi prevalentemente destinati alla categoria dei biologi, all'albo dei fornitori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di seguito l' "Albo"), l'avviso pubblico per la cui formazione (l' "Avviso pubblico per la formazione dell'Albo") è stato approvato con delibera n. 62 del 12 aprile 2018, conformemente al vigente regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di seguito il "Regolamento"), liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'ONB, e nel rispetto del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il "Codice dei contratti pubblici") e delle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (di seguito le "Linee guida").

* * * * *

1. OGGETTO.

1.1. Nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 2, punto 2.4., dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Albo (**Art. 2**), cui si rimanda integralmente per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso, l'ONB intende inserire, nella Sezione B "Servizi", la specifica categoria merceologica dei "Providers".

* * * * *

2. REQUISITI SPECIALI.

2.1. Possono presentare domanda di iscrizione nella categoria di cui all'articolo 1 dell'Albo gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), e), f), e g) del Codice dei contratti, che, oltre a essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 2 dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Albo, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti speciali, tutti in corso di validità:

- Accreditamento a livello nazionale da almeno cinque anni;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

L'Ordine Nazionale dei Biologi si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere agli operatori economici, anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti stessi, i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici.

2.2. L'operatore economico che intenda iscriversi alla Sezione A (Lavori) dell'Albo deve essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prendendo a riferimento la categoria e la fascia di importo prescelte.

* * * * *

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE.

3.1. Gli operatori economici interessati devono presentare domanda di iscrizione nella categoria di cui all'articolo 1 sulla base del modello allegato al presente avviso (**All. 1**). Gli operatori economici, perché in possesso dei relativi requisiti, possono iscriversi per più fasce di importo.

È vietata la presentazione di domande a titolo individuale e come componente di consorzi.

Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

3.2. La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata ("PEC"), all'indirizzo protocollo@peconb.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI – CATEGORIA PROVIDERS".

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del ventesimo giorno libero successivo alla pubblicazione del presente avviso.

3.3. Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato un valido indirizzo PEC al quale inoltrare ogni comunicazione inerente alla procedura di iscrizione all'Albo nonché le successive richieste di offerta per l'affidamento dei contratti.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC sono condizioni previste a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

3.4. La domanda di iscrizione verrà valutata dall'Ordine Nazionale dei Biologi, che ne pubblicherà l'esito sul proprio sito istituzione nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi e contratti".

Qualora l'Ordine Nazionale dei Biologi rilevi la necessità di acquisire documentazione integrativa, ne darà comunicazione all'operatore economico istante; il procedimento di iscrizione resterà sospeso fino a quando la richiesta di integrazione non sarà adeguatamente ottemperata.

* * * * *

4. AGGIORNAMENTO.

4.1. L'Albo è aggiornato con cadenza annuale. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

4.2. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare, con tempestività, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti autodichiarati, pena la cancellazione d'ufficio, sulla base del fac-simile allegato al presente avviso (**All. 3**).

* * * * *

5. ESCLUSIONI.

5.1. L'Ordine Nazionale dei Biologi esclude dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ordine stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Sono, infine, esclusi gli operatori che perdono i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

* * * * *

6. AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI.

6.1. Le modalità di individuazione degli operatori economici cui affidare i contratti di Prima e Seconda fascia sono indicate all'art. 7 del Regolamento.

6.2. Le modalità di individuazione degli operatori economici cui affidare i contratti di Terza fascia sono indicate all'art. 8 del Regolamento.

6.3. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici, così come declinati nella Linee guida.

* * * * *

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

7.1. In conformità all'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

7.2. Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è Dr. Sen. Vincenzo D'Anna, Presidente ONB.

7.3. Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

* * * * *

8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

8.1. Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

* * * * *

9. PUBBLICITÀ.

9.1. Il presente avviso resterà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi e contratti".